

Avv. Antonella Mirabile
Corso Cavour, 44 - 06121 - Perugia (PG)
email: avv.antonellamirabile@gmail.com
pec: antonella.mirabile@avvocatiperugiapec.it
Cell. 333.8671557 – Tel. - Fax 075/3725393

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER

PATRICIA MONICA MIOTTI (C.F. MTTPRC58L51Z600R), nata in Argentina il 11.07.1958 e residente in Perugia (PG), alla via dei Fabbri, n. 74, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Antonella Mirabile (C.F. MRBNNL88A65F839, PEC: antonella.mirabile@avvocatiperugiapec.it, fax 075.3725393), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Corso Cavour, n. 44 con domicilio digitale presso il domicilio digitale del difensore antonella.mirabile@avvocatiperugiapec.it.

Ai sensi dell'art. 136 C.p.a., l'indicato procuratore chiede di ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente giudizio, oltre che all'indirizzo di posta elettronica certificata innanzi indicato, anche al numero di fax 075.3725393.

- *ricorrente* -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MIUR) (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F. 80185250588), in persona del Direttore *p.t.*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA (C.F. 80185250588), in persona del Direttore *p.t.*;

COMMISSIONE DI CONCORSO PER LE CLASSI DI CONCORSO AC24 E AC25, (C.F. 80185250588), in persona del Presidente, Prof.ssa Mara Bufalini;

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, in Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

ALUNNI FILIPPO (C.F. LNNFPP74A01G478T), residente in 06135 – Perugia, alla via Luciano Venanti, n. 23;

- controinteressato-

PER:

a) L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI, OVVERO L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ:

- del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Lazio prot. n. 38 del 3 febbraio 2021 (**doc. 1**), pubblicato sulla pagina web del medesimo USR in data 4 febbraio 2021 e comunicato in data 5 marzo 2021 con nota pec dell'Ufficio IV prot. n. 3808 del 4 febbraio 2021 (**doc. 2**), con il quale sono state rettificare le graduatorie definitive di merito per la Regione Umbria delle classi di concorso AC24 lingua e cultura straniera (spagnolo)– AC25 lingua straniera (spagnolo) limitatamente alla posizione della Prof.ssa Patricia Monica Miotti;
- del verbale di valutazione n. 61 del 22 ottobre 2020 della Commissione di Concorso AC24 e AC25 con il quale è stato decurtato di ben 5 punti il punteggio dei titoli della Prof.ssa Miotti portandoli dai precedenti 38,60 a 33,60 (**doc. 3**);
- del verbale di integrazione del 29 dicembre 2020 con il quale è stata confermata la decurtazione del punteggio attribuito ai titoli della Prof.ssa Miotti (**doc. 4**);
- laddove occorrer possa, del provvedimento del USR Umbria con il quale la ricorrente è stata assegnata nella sede di Terni all'IISPTC “A. Casagrande – F. Cesi”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ad essi ed in particolare, in via subordinata, del Bando di Concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) con D.D.G. n.

85/2018 (**doc. 5**) e della Tabella A allegata al D.M. 995 del 15 dicembre 2017 (**doc. 6**) laddove dovesse risultare non consentita l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 19 punti ai titoli di abilitazione esteri pur aventi caratteristiche analoghe a quelli italiani e/o europei ai quali tale punteggio è invece riconosciuto.

b) PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per il possesso dei titoli culturali e professionali il punteggio di 58,60 e, quindi, il punteggio totale di 98,60 e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'erronea ed illegittima valutazione

c) laddove Codesto Tar non possa provvedere direttamente, PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate alla rettifica della graduatoria di merito per la Regione Umbria per le classi di concorso AC24 lingua e cultura straniera (spagnolo)– AC25 lingua straniera (spagnolo), anche mediante nomina di una Commissione in diversa composizione, e, conseguentemente, alla riassegnazione della sede di ruolo della ricorrente, nonché al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

* * *

FATTO

1. Le vicende di cui al presente ricorso traggono origine dalla sentenza di Codesto Ecc.mo Tar, Sez. III-*bis*, 25 settembre 2020, n. 9775 (**doc. 7**), con la quale sono state annullate le graduatorie di merito per la Regione Umbria delle classi di concorso AC24 – AC25 (insegnamento della lingua spagnola per le scuole secondarie rispettivamente di I e II grado), nell'ambito del “*Concorso di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) e commi 3,4,5, e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” (di seguito “Concorso docenti 2018”), indetto dal Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) con D.D.G. n. 85/2018 (**doc. 5**), ed è stato ordinato all'Amministrazione di rivalutare i titoli della odierna ricorrente.

2. Risulta opportuno, tuttavia, procedere con ordine e, quindi, ripercorrere brevemente i fatti che hanno condotto al presente giudizio.

3. La Prof.ssa Patricia Monica Miotti, odierna ricorrente, ha partecipato al Concorso docenti 2018 per le classi di concorso AC24 – AC25 (insegnamento della lingua spagnola per le scuole secondarie rispettivamente di I e II grado) per la Regione Umbria (**doc. 8** - domanda di partecipazione).

4. Tale procedura concorsuale ha carattere straordinario. E' difatti stata prevista dal legislatore all'art. 17, comma 2, lett. B) del d.lgs. 59/2017 per il periodo di transizione al nuovo sistema di reclutamento del personale docente.

5. Tale tipologia concorsuale, in particolare, al fine precipuo di stabilizzare i docenti precari, ha previsto un concorso più snello, gestito a livello regionale, in alcuni casi - come per la Regione Umbria – accorpate, pur esitando con singole graduatorie a carattere regionale. Si tratta di un concorso ad accesso limitato, poiché riservato ai docenti in possesso di titolo di abilitazione; senza prove scritte, con una sola prova orale di natura didattico-metodologica e la valutazione dei titoli culturali e professionali.

6. In particolare, per quanto concerne il punteggio messo a disposizione della Commissione, ai sensi dell'art. 9 del Bando di concorso, il punteggio massimo attribuibile era pari a 40 punti per la prova orale e 60 punti per la valutazione dei titoli.

7. L'assegnazione del punteggio per i titoli doveva essere effettuata ai sensi della tabella allegata al DM 995 del 15 dicembre 2017 (**doc. 6**) contenente la precisa indicazione dei singoli punti da assegnare ad ogni singolo titolo, senza alcuno spazio di discrezionalità per la Commissione.

8. La Prof.ssa Miotti, odierna ricorrente, ha conseguito nel 1985 in Argentina, presso l'Università Nazionale di Cordoba, il diploma di istruzione

superiore “*Licenciada en Letras Modernas*” ed il titolo di abilitazione all’insegnamento “*Profesora en Letras Modernas*” con votazione di 9/10 – a seguito di un percorso formativo post-secondario di durata quinquennale - e ha, inoltre, proficuamente sostenuto in Italia una prova attitudinale (c.d. misura compensativa) anche alla luce della quale in data 27 aprile 2007 con decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 4086 è avvenuto il riconoscimento da parte del Ministero di tali titoli di abilitazione conseguiti all’estero (**doc. 9**).

9. Pertanto, essendo l’odierna ricorrente in possesso del titolo all’abilitazione all’insegnamento, decideva di partecipare al concorso docenti 2018 e, pertanto, in data 20 marzo 2018 presentava la domanda di partecipazione al concorso che veniva assunta al prot. n. MIUR.REGISTRO POLIS.0052149.20-03-2018 (**doc. 8**).

10. Nella domanda di partecipazione dichiarava di essere in possesso dei seguenti titoli:

- Titolo di abilitazione (sia per la classe di concorso AC24 sia per la AC25) conseguito con votazione di 9.0 punti su base di votazione 10, in centesimi 90, in data 19.12.1985 presso l’Università Nazionale di Cordoba (Argentina) e riconosciuto dal MIUR in data 04.04.2007 numero prot. 4086

- N. 2 pubblicazioni entrambe del 2015 (“*Prepara y practica el DELE A1+ DELE A1 escolar*” e “*Prepara y practica el DELE A2*”);

- N. 3 anni di servizio per la classe di concorso AC24 (2014/15, 2015/16, 2016/17)

- N. 9 anni di servizio per la classe di concorso BC02 (2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17).

11. In data 2 aprile 2019, la prof.ssa Miotti sosteneva in maniera eccellente la prova orale e all’esito delle prove veniva inclusa nelle graduatorie di merito non definitive per le classi di concorso AC24 – AC25 del 23 luglio 2019 rispettivamente alla 14° e 13° posizione con i seguenti analoghi punteggi:

- Voto orale: 40

- Punteggio titoli: 29,6

- Voto finale: 69,6

12. In considerazione dell'errata e/o mancata attribuzione dei punteggi in relazione ad alcuni titoli la stessa presentava in data 26 luglio 2019 apposita istanza di reclamo, richiedendo, in particolare, che le venisse attribuito il punteggio totale per i titoli di 58,60 (**doc. 10**).

13. I punteggi attribuiti venivano rettificati e, in data 1 agosto 2019, venivano pubblicate nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con Delibera del Direttore Generale n. 831 del 31.07.2019 le graduatorie definitive per le classi di concorso AC24 e AC25 per le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria (**doc. 11**)

14. Nell'ambito di tali graduatorie definitive per la Regione Umbria la Prof.ssa Miotti veniva collocata rispettivamente nella 9° ed 8° posizione con la nuovamente errata attribuzione del punteggio complessivo di 78,6 di cui solo 38,6 per i titoli.

15. Sulla base di tale errata graduatoria, in data 19 agosto 2019, l'odierna ricorrente veniva immessa in ruolo, accettando con riserva, nella sede di Terni (IISPTC "A. Casagrande – F. Cesi") distante oltre 90 Km dalla propria abitazione.

16. Per il tramite del sottoscritto procuratore veniva inviata in data 26 agosto 2019 istanza di annullamento in autotutela – rimasta completamente inevasa – (**doc. 12**) con la quale si evidenziava come il punteggio attribuito per i titoli scontasse un evidente errore di calcolo a fronte del quale non era stato assegnato 1 punto e che, comunque, in maniera errata non fosse stato riconosciuto il punteggio di 19 punti previsto dal punto A.1.2. della Tabella A allegata alla D.D.G. n. 85/2018 e conseguentemente si richiedeva l'annullamento/rettifica della graduatoria di merito per la Regione Umbria per le classi di concorso AC24 – AC25 approvata con Delibera del Direttore Generale n. 831 del 31.07.2019.

17. A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, la prof.ssa Miotti si vedeva costretta ad impugnare gli atti del concorso con ricorso notificato in data 30 ottobre 2019 ed iscritto in data 26 novembre 2019 al R.G. n. 14606/2019 di Codesto Ecc.mo Tar.

18. In considerazione del fatto che solo in data 12.11.2019 la Commissione di Concorso evadeva parzialmente l'istanza di accesso agli atti del 17.09.2019 (**doc. 13**), inviando a mezzo e-mail il dettaglio analitico dei punteggi assegnati ai titoli della Prof.ssa Miotti (**doc. 14**), la stessa si vedeva costretta ad integrare i motivi di ricorso con atto di motivi aggiunti.

19. All'esito del giudizio, nella continua inerzia dell'amministrazione, Codesto Ecc.mo Tar, con sentenza del 25 settembre 2020, n. 9775 annullava, per difetto di motivazione, i provvedimenti impugnati e ordinava all'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli della Prof.ssa Miotti sulla base delle seguenti considerazioni: *“In corso di causa venivano formulate diverse richieste istruttorie al Ministero resistente al fine di ottenere chiarimenti sulla condotta dello stesso con riferimento al mancato riconoscimento dei titoli in oggetto, ma malgrado le reiterate richieste il Ministero non forniva chiarimenti.*

Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione”.

20. Tale sentenza veniva notificata in data 30 settembre 2020 (**doc. 15**) e non è stata impugnata nei termini di legge ed è, pertanto, divenuta definitiva.

21. Solo a seguito di reiterati solleciti, in data 4 febbraio 2021 veniva comunicato al sottoscritto procuratore che *“visto il verbale della commissione di esame della procedura concorsuale D.M. 85/2018 per le classi di concorso AC24 e AC25, ambito disciplinare AD 5, n. 61 del 22 ottobre 2020, integrato con verbale del 29 dicembre 2020, il quale attribuisce alla candidata Miotti Patricia Monica il punteggio per titoli di 33,6 per entrambe le classi di concorso, in esecuzione alla sentenza del Tar Lazio, sez. III-bis, 25 settembre 2020 n. 9775 con DDG dell’USR Lazio prot. n. 38 del 03.02.2021 questa Amministrazione ha proceduto alla parziale rettifica delle graduatorie inerente la classe di concorso AC24 e AC25 per la regione Umbria, ai fini dell’inserimento della candidata Miotti Patricia con il punteggio rivalutato come da allegato alla presente”* (**doc. 16**).

22. Solo il giorno successivo (5 febbraio 2021) veniva inviato il provvedimento DDG dell’USR Lazio prot. n. 38 del 03.02.2021 (**doc. 1**) di rettifica della graduatoria, senza che, tuttavia, venisse fornita alcuna motivazione circa la decurtazione di ben 5 punti rispetto al precedente punteggio assegnato ai titoli della prof.ssa Miotti e della conseguente collocazione nelle posizioni deteriori in graduatoria 13bis (AC24) e 12 bis (AC25).

23. L’assegnazione dettagliata dei punti assegnati ai titoli veniva fornita solo in data 16 marzo 2021 a seguito della ostensione dei verbali della Commissione di Concorso, richiesti con l’istanza di accesso del 5 febbraio 2021 (**docc. 3 e 4**).

24. Gli atti e i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, tuttavia, gravemente lesivi delle situazioni giuridiche di parte ricorrente, risultano essere illegittimi e ingiusti e se ne chiede, quindi, l’annullamento ovvero l’accertamento della nullità, previa concessione delle più idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Premessa

E’ necessario premettere che nella valutazione dei titoli nel concorso oggetto del presente giudizio **la Commissione non ha alcun tipo di discrezionalità.**

I singoli punteggi per la singola tipologia di titolo culturale-professionale sono, difatti, stati predeterminati dal D.M. 995 del 15 dicembre 2017 contenente le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera B) e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

L'art. 9 del D.M. 995/2017, al comma 4, ripreso pedissequamente dall'art. 9 del Bando di concorso (**doc. 5**), prevede che la Commissione assegni “*ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A*”.

La tabella A allegata al D.M. 995/2017 (**doc. 6**) prevede in maniera univoca i punteggi da assegnare ai singoli titoli, di modo tale che alla Commissione veniva di fatto demandato il solo potere di accertare la corrispondenza tra il titolo dichiarato in sede di domanda di partecipazione e quelli validi ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto ai fini della classe di concorso.

Tale operazione, peraltro, veniva concretamente svolta tramite un apposito software nel quale la Commissione, di fatto, si limitava a spuntare/valorizzare le singole voci e il calcolo, poi, veniva effettuato dal software stesso (si veda l'apposito manuale operativo a partire da pag. 14 – **doc. 17**).

Tutto questo è confermato anche dagli atti odiernamente impugnati e, in particolare, dal verbale della Commissione di Concorso del 29 dicembre 2020 (**doc. 4**) nel quale testualmente si afferma che i titoli non sono oggetto di valutazione, bensì di mera “convalida” in base alle dichiarazioni fatte nella domanda di partecipazione. La Commissione si è quindi limitata, anche in questa ulteriore fase alla seguente attività: “*alla convalida sono aggiunte note di motivazione a dettaglio*”.

Risulta, quindi, evidente come non ci sia e non ci sia di fatto stato alcun tipo di discrezionalità, se non marginale, nella valutazione dei titoli culturali e professionali poiché le condizioni e il punteggio specifico per l'attribuzione dei singoli punti erano state già a monte predeterminate nella fonte regolamentare. La Prof.ssa Miotti, odierna ricorrente, nella domanda di partecipazione al concorso dichiarava di essere in possesso (ed è in possesso) dei seguenti titoli:

- Titolo di abilitazione (sia per la classe di concorso AC24 sia per la AC25) conseguito mediante “altra tipologia” di procedura, con votazione di 9.0 punti su base di votazione 10, in centesimi 90, in data 19.12.1985 presso l'Università Nazionale di Cordoba (Argentina) e riconosciuto dal MIUR in data 04.04.2007 numero prot. 4086
- N. 2 pubblicazioni monografiche entrambe del 2015 (“*Prepara y practica el DELE A1+ DELE A1 escolar*” e “*Prepara y practica el DELE A2*”);
- N. 3 anni di servizio per la classe di concorso AC24 (2014/15, 2015/16, 2016/17)
- N. 9 anni di servizio per la classe di concorso BC02 (2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17).

In ragione dell'effettivo possesso dei titoli dichiarati avrebbe dovuto vedersi riconoscere dalla Commissione di Concorso **il punteggio di 58,60**, così determinato:

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
<u>TITOLO</u>	
A.1.1.	Voto 90 $\rightarrow 3*[(90-75)/5]=$ <u>9</u>
A.1.2.	<u>19</u> Titolo di abilitazione estero riconosciuto “ <i>conseguito attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami</i> ”
C.1.1.	2 pubblicazioni $\rightarrow 3*2=$ <u>6</u>

D.1.1.	3 a.s. → 2+2+5= 9
D.1.2.	9 a.s. per cl. Con. BC02 → (2*0,80)+(2*7)= 15,60
TOTALE <u>58,60</u>	
e non 33,60 (punteggio dei titoli attribuito in sede di rivalutazione)	

Anche in sede di rivalutazione del punteggio la Commissione, senza tenere minimamente in considerazione la documentazione presentata a più riprese nonché le argomentazioni di questa difesa nel corso del giudizio R.G. n. 14606/2019 nonché in molteplici istanze e atti di diffida, non solo non ha riconosciuto i **19 punti per A.1.2.**, ma ha anche decurtato, rispetto alla precedente valutazione 5 punti, e, quindi, non ha riconosciuto **6 punti** con riferimento ai titoli esperienziali individuati dal **punto D.1.2.**

La procedura di presunta rivalutazione è affetta dai vizi di cui si dirà ed è comunque avvenuta perpetrando le illegittimità già rilevate nel giudizio precedente.

*

I – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE. VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO.

1. I provvedimenti impugnati risultano illegittimi, ancora una volta, per difetto di motivazione, in spregio, peraltro, al disposto della sentenza 9775/2020 resa tra le parti da Codesto Ecc.mo Tar.
2. Difatti, dal verbale del 29 dicembre 2020 (**doc. 4**) – unico atto della procedura di rivalutazione dal quale poter evincere le pur scarse motivazioni che hanno condotto la Commissione alla convalida dei singoli punteggi – non è dato rinvenire alcuna motivazione circa la mancata attribuzione del punteggio di 19 punti di cui alla voce A.1.2.
3. La Commissione, difatti, con riferimento al titolo di accesso “EST2-AC24 (*altra tipologia conseguito in Argentina*) *Cliccando sul Titolo si apre un elenco di*

valutazioni espressa dalla piattaforma:90 equivale 9”, ha valutato tale titolo nella tipologia A.1.1 limitandosi a motivare nelle note che il titolo sarebbe stato **“Valutato dalla piattaforma MIUR”**.

4. Null’altro è dato rinvenire circa l’iter logico/le ragioni del mancato riconoscimento dei 19 punti per la voce A.1.2.

Pertanto, continuano a non essere chiare le ragioni del mancato riconoscimento del titolo di cui sopra e i motivi che hanno condotto l’Amministrazione a confermare tale illogica ed illegittima scelta.

5. Anche in questa sede, pertanto, ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

Come correttamente rilevato nella precedente sentenza di Codesto Ecc.mo Tar del 25 settembre 2020, n. 9775 resa tra le parti *“La motivazione è diretta a descrivere l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione al fine dell’adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento”*.

6. E già solo per tale ragione i provvedimenti impugnati in questa sede dovrebbero essere nuovamente oggetto di annullamento e/o declaratoria di nullità.

*

II - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI COMPRENSIBILITA’ E DI NON ESCLUSIVITA’ DELLA DECISIONE ALGORITMICA. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.

1. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il primo motivo di ricorso non sia ritenuto da solo sufficiente ad accertare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, si dovrà, comunque, considerare che la procedura di rivalutazione dei titoli della ricorrente è viziata per eccesso di potere dovuto alla totale

manca di istruttoria che l'Amministrazione era tenuta ad espletare sulla base di quanto previsto dalla l. 241/1990.

2. Come noto, l'istruttoria del procedimento amministrativo consiste nel compimento degli atti necessari a riscontrare ed a vagliare i dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Tra questi atti si annoverano richieste di informazioni e documenti che l'USR o la Commissione avrebbero dovuto/potuto inoltrare a parte ricorrente qualora avessero tenuto in considerazione le doglianze mosse dalla stessa sia in sede giudiziale sia stragiudiziale.

3. Come si evince dai verbali della Commissione di Concorso, la stessa si è limitata ad inserire sintetiche (o meglio scarse) note di motivazione a dettaglio dell'esito della valutazione dei titoli. La Commissione, tuttavia, non ha minimamente considerato la documentazione fornita dalla ricorrente a più riprese e, in particolare, non ha svolto la benché minima istruttoria in merito al titolo di abilitazione della prof.ssa Miotti, limitandosi ad affermare che la valutazione di tale titolo sarebbe stata compiuta dalla piattaforma del MIUR.

4. L'amministrazione, in questo modo, si è limitata a postulare una coincidenza fra la legalità/legittimità e le operazioni algoritmiche compiute dalla piattaforma MIUR, che deve invece, alla stregua degli ultimi arresti giurisprudenziali (si veda *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472) *“essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico, quantomeno chiarendo le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale perché dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento”*.

5. Difatti, l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa, pertanto, risulta necessario poter imputare la decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati

all'algoritmo, anche intervenendo a correggere eventuali errori e/o discriminazioni che l'applicazione di tali strumenti può generare nel singolo caso concreto.

6. Nel caso di specie, l'istruttoria e l'intervento umano volto a correggere le limitazioni dello strumento informatico sarebbero state quanto più necessarie in considerazione della indicazione in sede di domanda di partecipazione della categoria residuale "altra tipologia" con riferimento alla procedura di conseguimento dell'abilitazione.

7. L'indicazione residuale effettuata dalla ricorrente è stata determinata dal fatto che la piattaforma informatica POLIS, quale unica forma di presentazione della domanda di partecipazione al Concorso di cui trattasi, non prevedeva la procedura di abilitazione specifica argentina, ma consentiva la selezione di un numero limitato, ma comunque ben preciso di scelte.

8. La ricorrente, in considerazione del fatto che ciò che veniva indicato nella domanda di partecipazione era reso ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e, quindi, per non rendere una dichiarazione potenzialmente mendace non ha potuto selezionare le categorie di abilitazione (ad es. SSIS, TFA, COBASLID, DM 137/07, corsi 800 ore, TFA sostegno, ecc.) disponibili poiché il proprio titolo di abilitazione estero poteva rientrare in tali fattispecie solo in via analogica.

9. Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/90, l'Amministrazione avrebbe dovuto e potuto, stante tale indicazione residuale e considerata comunque la disponibilità della documentazione relativa al titolo di abilitazione della prof.ssa Miotti, accorrere in soccorso della ricorrente e non punirla con la decurtazione di tale voce che costituisce una parte cospicua del punteggio.

10. Compito e intenzione della P.A. deve essere, difatti, quello di **privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale** e ciò

in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

11. A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi.

12. Tale assunto è, peraltro, suffragato dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo il T.A.R. Puglia, Lecce: *“l’ambito naturale di applicazione dell’art. 6 della L. n. 241/1990 è quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve produrre a corredo di un’istanza rivolta alla p.a. Dette integrazioni documentali o la rettifica di dichiarazioni erronee possono aver luogo qualora si sia al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti, o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un’istanza. In presenza di tali circostanze l’istituto in parola mira a perseguire un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare l’eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitarne il completamento ed una corretta ostensione alla p.a.”* (Sentenza n. 1724/2011).

13. Peraltro, in aggiunta a quanto sopra, si deve rilevare che, in ogni caso, l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti.

14. Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi il TAR Trentino Alto Adige con la Sentenza del 15 aprile 2015, n.149, con la quale ha affermato che il procedimento informatico non va considerato alla stregua di un'amministrazione parallela, che opera in un regime di indipendenza tra mezzi e uomini, con la conseguenza che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno allo stesso, sono oggettivamente imputabili all'Amministrazione. Pertanto *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v’è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell’istante, nel rispetto, comunque recessivo,*

delle procedure informatiche”. Nessun candidato, dunque, può essere leso per problematiche legate esclusivamente al sistema informatico.

15. L’azione dell’Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono, pertanto, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.

*

III - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 8, lett. k) e 9, COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 995 DEL 15 DICEMBRE 2017 PUNTO A.1.2. E DELLE FAQ REDATTE DAL MIUR. ERRORE NELL’INDIVIDUAZIONE DEL PRESUPPOSTO. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

1. In ogni caso, i provvedimenti gravati risultano altresì illegittimi poiché adottati in violazione del punto A.1.2. della Tabella A allegata al D.M. 995 del 15 dicembre 2017 poiché alla Prof.ssa Miotti non è stato attribuito il punteggio ulteriore di 19 punti per il possesso di un titolo abilitante (titolo di abilitazione estero riconosciuto dal MIUR) analogo a quelli per i quali è stata prevista l’attribuzione di tale punteggio aggiuntivo.

2. Il punto A.1.2. della Tabella A allegata al D.M. 995 del 15 dicembre 2017 (**doc. 6**) prevede, infatti che *“in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori* Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, *il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è*

attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale”.

3. Pertanto, ai sensi del citato punto A.1.2., il punteggio aggiuntivo di 19 punti va riconosciuto a tutti quei titoli di abilitazione caratterizzati dalla frequenza di un percorso di abilitazione a numero chiuso soggetti ad una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami. Tale punteggio deve, inoltre, essere riconosciuto anche ai titoli di abilitazione, aventi caratteristiche analoghe, conseguiti all'estero e riconosciuti dal MIUR.

4. La Prof.ssa Miotti, odierna ricorrente, come ricordato in punto di fatto, ha conseguito nel 1985 in Argentina, presso l'Università Nazionale di Cordoba, il diploma di istruzione superiore “*Licenciada en Letras Modernas*” ed il titolo di abilitazione all'insegnamento “*Profesora en Letras Modernas*” – a seguito di un percorso formativo post-secondario di durata quinquennale - e ha, inoltre, proficuamente sostenuto in Italia una prova attitudinale (c.d. misura compensativa). Tale titolo di abilitazione all'insegnamento è stato, poi, riconosciuto dal MIUR con il decreto di riconoscimento del Direttore Generale del MIUR prot. n. 4086 del 27 aprile 2007 (**doc. 9**).

5. Il percorso formativo per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in Argentina (“*Profesora en Letras Modernas*”), come si evince dal certificato rilasciato dall'Università Nazionale di Cordoba, tradotto e certificato dal Consolato Generale d'Italia in Argentina il 01.07.2004 (si veda la dichiarazione di valore - **doc. 18**), “*è organizzato con un percorso curricolare di cinque anni*” i cui requisiti di accesso sono:

“1 – aver superato il Ciclo Secondario

2 – Superare l'esame di ingresso organizzato ad hoc dalla Facoltà di Filosofia e Scienze Umane”.

In Argentina, inoltre, per ottenere tale titolo lo studente deve svolgere un tirocinio pratico e deve superare un esame orale.

Si tratta, dunque, di un titolo di abilitazione caratterizzato da:

a – accesso regolato da una procedura selettiva per titoli (superamento del ciclo secondario) ed esami;

b – percorso formativo di durata quinquennale;

c – superamento di esami e prove pratiche intermedie e finali.

Risulta, dunque, evidente come tale titolo di abilitazione rientri pienamente tra quei titoli per i quali è previsto il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 19 punti dal punto A.1.2. della Tabella A allegata alla D.M. 995/2017.

6. Peraltro, il diritto a veder riconosciuto tale punteggio aggiuntivo è confermato anche dalle FAQ n. 4 rilasciate dal MIUR in relazione alla procedura concorsuale di cui trattasi le quali precisano che i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti “sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374” (doc. 19).

7. Il punto A.4. della Tabella A allegata al D.M. 1 giugno 2017, n. 374 (**doc. 20**), richiamato dalle FAQ ministeriali, in maniera del tutto analoga rispetto al concorso docenti 2018, prevedeva l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, rispetto al punteggio assegnato al titolo di abilitazione sulla base dei punti ottenuti nel superamento del concorso o dell’esame di abilitazione, in relazione alla tipologia di percorso abilitante seguito. Erano previste 5 fasce di punteggio (da 42 a 72 punti) in base alla tipologia di titolo di abilitazione con particolare riferimento alla durata del percorso abilitativo e alla selettività nell’accesso di tali percorsi. Il massimo punteggio, pari a 72 punti, veniva assegnato al titolo di cui alla lettera e) vale a dire *“per l’abilitazione all’insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione di cui al DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori punti 72 (di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato)”*.

8. I medesimi punteggi erano riconosciuti ai “*titoli di abilitazione conseguiti all'estero riconosciuti dal MIUR e conseguiti a seguito della frequenza di un percorso di abilitazione all'insegnamento, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti gli stessi punteggi di cui al presente punto A4, a seconda che i citati titoli siano riconosciuti dal decreto del MIUR **come analoghi** ai percorsi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)*”.
9. E' di tutta evidenza come il titolo di abilitazione riconosciuto dal MIUR all'odierna ricorrente (“*Profesora en Letras Modernas*”) sia del tutto analogo al titolo di cui alla lettera e) del menzionato punto A.4. della tabella di valutazione dei titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374, richiamato dalle FAQ ministeriali per l'individuazione dei titoli oggetto del “bonus” di 19 punti.
10. Il titolo di “*Profesora en Letras Modernas*” argentino, difatti, come ricordato sopra, si ottiene accedendo con una procedura selettiva ad un percorso abilitativo di durata quinquennale.
11. Pertanto, se la Commissione avesse applicato in maniera corretta la previsione del punto A.1.2. della tabella A allegata al DM 995/2017 così come interpretato in via autentica dalle FAQ ministeriali, avrebbe dovuto sicuramente riconoscere all'odierna ricorrente i 19 punti aggiuntivi di cui al punto A.1.2.
12. La valenza analoga tra il titolo di “*Profesora en Letras Modernas*”, posseduto dall'odierna ricorrente, e quello di cui alla lett. e) del punto A.4. citato precedentemente (abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione di cui al DM 249/2010), seppur non contenuto nel decreto di riconoscimento (poiché adottato in base alla normativa precedente), è stato già precedentemente riconosciuto, nel 2014, proprio all'odierna ricorrente in sede di inclusione nelle graduatorie di seconda fascia.
13. In tale occasione, con riferimento alla graduatoria A446, sono stati riconosciuti 80 punti quale punteggio per l'abilitazione di cui 8 punti per la votazione del titolo e **72 di punteggio aggiuntivo** (per analogia con la lett. e)

del punto A.4. della tabella A allegata al DM 374/2017(vedi **doc. 21** con riferimento alla graduatoria A446).

Il punteggio così assegnato è stato oggetto di verifica da parte della scuola capofila e dell'USR dell'Umbria i quali, all'esito del controllo hanno convalidato tale attribuzione (**doc. 22**).

14. Non riconoscere, dunque, oggi tale punteggio aggiuntivo risulta essere del tutto illogico, contraddittorio e finanche discriminatorio.

15. Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Commissione avrebbe dovuto attribuire alla Prof.ssa Miotti il punteggio di 58,60 per i titoli e, conseguentemente, un voto finale di 98,60, collocando correttamente la Prof.ssa Miotti nella seconda posizione in entrambe le graduatorie.

*

In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse l'operato della Commissione conforme alla *lex specialis* del Concorso docenti 2018, si richiede l'annullamento della Tabella A allegata al DM 995/2017, punto A.1.2., laddove non consente l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 19 punti ai titoli di abilitazione esteri pur aventi caratteristiche analoghe a quelli italiani e/o europei ai quali tale punteggio è invece riconosciuto per disparità di trattamento, irragionevolezza e sproporzione.

*

IV – ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 995 DEL 15 DICEMBRE 2017 PUNTI D.1.1. e D.1.2. E DELLE FAQ REDATTE DAL MIUR. ERRORE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL PRESUPPOSTO. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

1. I provvedimenti gravati risultano illegittimi, inoltre, poiché adottati in violazione dei punti D.1.1. e D.1.2. della Tabella A allegata al D.M. 995 del 15 dicembre 2017 letti in combinato con le FAQ n. 13 (**doc. 23**) poiché alla Prof.ssa Miotti non sono stati attribuiti 6 punti per la voce D.1.2 – “Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso” in relazione alle annualità 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nelle quali ha prestato servizio anche sulla classe di concorso specifica e, pertanto, la Commissione ha erroneamente ritenuto di attribuire solo il punteggio di cui al punto D.1.1.

2. Tale valutazione della Commissione è, tuttavia, del tutto illogica e priva di qualsivoglia fondamento.

3. Difatti, l'unico requisito posto ai fini della valutazione di validità del titolo di servizio è quello secondo il quale “*è valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico*”.

Orbene, **tutti**, gli anni di servizio dichiarati dalla prof.ssa Miotti in sede di domanda superano la durata di 180 giorni prevista quale requisito di idoneità del servizio prestato ad essere valutato e, quindi, valorizzato.

4. L'Amministrazione resistente, tuttavia, in aperta violazione delle disposizioni del Bando, della Tabella A e delle FAQ del Ministero ha sostenuto che non avrebbe potuto essere oggetto di valutazione il servizio prestato su più classi di concorso nel medesimo anno scolastico e, conseguentemente, ha valutato un solo servizio per ciascun anno scolastico.

5. Una tale interpretazione è illogica e ingiusta, e in contrasto con il disposto della FAQ n. 13 pubblicata sul sito del MIUR (<https://www.miur.gov.it/concorso-docenti-2018/utli/faq#f13> – **doc. 23**) alla stregua della quale “*per ogni anno scolastico è possibile inserire il servizio prestato su più classi di concorso / tipologia posto*” .

6. Dal tenore della risposta fornita dal MIUR appare evidente che, nel caso in cui si fosse prestato servizio su più classi di concorso nel medesimo anno

scolastico, il relativo servizio prestato avrebbe potuto e dovuto essere oggetto di valutazione e, quindi, di attribuzione del relativo punteggio.

7. Risulta evidente, dunque, che il punteggio attribuito alla Prof.ssa Patricia Monica Miotti, odierna ricorrente, sia errato in difetto.

8. Da quanto esposto, risulta, dunque, ancora una volta, non solo la errata e/o falsa applicazione della tabella A allegata al DM 995/2017, ma altresì l'illogicità del punteggio assegnato ai titoli della ricorrente.

9. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento gravato e, pertanto, la necessità di rettificare anche questa voce di punteggio attribuendo alla prof.ssa Miotti, il corretto punteggio per i titoli di 58.60, il punteggio finale totale di 79,6 punti e il conseguente scorrimento delle rispettive graduatorie (AC24 e AC25) alla seconda posizione.

*

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei precedenti motivi di ricorso che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al requisito del *periculum in mora*, è *in re ipsa* la gravità e irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente sta subendo in termini di impossibilità di assistere la propria famiglia.

Qualora non dovessero essere rimossi i vizi denunciati, gli errori si protrarranno nel tempo e incideranno inevitabilmente anche sulle future assunzioni.

Si richiede, pertanto, un provvedimento interinale che, anticipando la pronuncia di merito, assegni alla ricorrente finalmente il punteggio ad essa spettante al fine dell'inserimento nella corretta posizione in graduatoria.

Tutto questo, di modo tale che una volta inserita nella corretta posizione in graduatoria, nel rispetto del principio di meritocrazia, la ricorrente possa partecipare nel mese di agosto 2021 alle convocazioni al pari di ogni altro insegnante ivi inserito e sulla base dei titoli reali, ripristinando l'equilibrio delle posizioni.

La mancata concessione di tale tutela cautelare, inoltre, inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* dell'Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi.

*

ISTANZA EX ART. 52, COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

*

P.Q.M.

voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- **disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a**
- **in via cautelare:** disporre l'adozione delle misure cautelari più idonee ad assicurare la tutela della ricorrente, anche mediante l'adozione di misure propulsive, così come richieste nell'istanza cautelare;
- **nel merito:** accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti gravati, disporre l'annullamento degli stessi nei termini esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a rettificare la graduatoria e, conseguentemente, a riassegnare la sede di ruolo della ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi professionali e rivalsa del contributo unificato.

Con riserva di presentare motivi aggiunti e/o autonoma impugnazione di atti consequenziali o successivi, allo stato non conosciuti.

*

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, si dichiara che il presente atto comporta il pagamento del contributo unificato in misura pari ad euro 325,00.

Con osservanza.

Perugia, 2 aprile 2021

Avv. Antonella Mirabile